

COMUNE DI L'AQUILA



Regolamento Comunale per la Tutela, la Detenzione e la Circolazione di animali

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°74 del 25/03/2002
divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 14.06.2002**

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Iniziative del Comune

Art. 3 - Competenze del Sindaco

Art. 4 - Associazioni ed Enti di protezione animale

Art. 5 - Maltrattamenti di animali e norme di tutela

Art. 6 - Protezione dei gatti

Art. 7 - Anagrafe canina

Art. 8 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 9 - Conduzione e accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 10 - Cani di quartiere

Art. 11 - Cimiteri per animali

Art. 12 - Prevenzione e controllo del randagismo e delle nascite

Art. 13 - Obblighi di allevatori o possessori di animali a scopo di commercio

Art. 14 - Mantenimento di animali di varie specie

Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 16 - Sanzioni amministrative

ART. 1 – FINALITÀ

Il Comune di L'Aquila promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.

Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di L'Aquila tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso.

Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione, ivi compresi quelli che vivono in libertà, in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana.

Il presente regolamento disciplina altresì l'accalappiamento, il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione, le norme di comportamento e la prevenzione delle malattie degli animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Il Comune per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti può avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati all'articolo 4. Inoltre provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, le Comunità montane e le ASL.

ART. 2 - INIZIATIVE DEL COMUNE

Il Comune di L'Aquila direttamente e/o attraverso la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 4:

- provvede alla costruzione e gestione, in forma diretta e/o indiretta, di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia; promuove, anche in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei medici veterinari, con la ASL e con i soggetti di cui all'art. 4, iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali, nonché per l'affidamento di quelli abbandonati;
- promuove iniziative volte al controllo e alla prevenzione del randagismo, anche in collaborazione con tutti gli enti preposti e con i soggetti di cui all'art. 4;
- promuove in collaborazione con la ASL la stipula di convenzione con i soggetti di cui all'art. 4 finalizzata alla cura di animali randagi malati;
- esercita, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

- dispone l'affidamento degli animali eventualmente sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati, a spese del possessore.

ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco esercita la cura e la tutela dei cani, gatti e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 4 - ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE

Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune al fine di sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- possono gestire, in convenzione col Comune, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale, cooperative o gruppi aventi finalità zoofile ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 11.

Le Associazioni di cui al comma 1, sono tutte quelle riconosciute a livello nazionale, nonché quelle iscritte all'albo regionale delle associazioni di volontariato.

ART. 5 - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI E NORME DI TUTELA

E' vietato

- mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici tali da nuocere alla loro salute o comunque ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età;
- abbandonare animali sul territorio del Comune;
- detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari;
- detenere cani sprovvisti di un riparo che sia rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;
- detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a m. 5, ovvero a m. 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno m. 3 e di altezza di m. 1,50, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità;
- tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, o isolarli costantemente in rimesse, cantine, garage, box esterni in lamiera oppure segregarli in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni successivi movimenti di locomozione tipici della specie, se non per il trasporto o per temporanee esigenze sanitarie;
- addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle normative vigenti;
- utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali; i veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che presentino ferite da combattimento;
- vendere animali colorati artificialmente;
- trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto, o anche all'interno delle automobili quando le temperature esterne siano superiori ai 22° centigradi, se non per pochi minuti;

- trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e se l'animale è di taglia piccola anche la stazione eretta;
- usare gli animali di affezione che vivono in libertà a scopo di sperimentazione o farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione;
- utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il Canile Sanitario ASL.

Ogni animale deve essere tenuto dal proprietario, o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico-sanitarie e munito di apposito libretto sanitario, dovrà essere curato e accudito secondo necessità.

I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore ai 9 mq per ogni singolo cane, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi di cui alla L. n. 281/91).

Gli animali devono poter disporre di un adeguato riparo dalle intemperie, sollevato da terra e chiuso su tre lati, oltre al tetto.

I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente o definitivamente non possa custodire un cane, può collocarlo presso un'ideale struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante.

In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.

Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche (Canile sanitario e Rifugi) ai privati richiedenti sono sterilizzati e registrati in anagrafe canina prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile o di responsabili delle Associazioni di cui all'art. 4, sullo stato dell'animale.

ART. 6 - PROTEZIONE DEI GATTI

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico

o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Il Comune, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, provvede ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.

Il Comune provvede, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina.

Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.

È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL e reinseriti nel loro gruppo originario.

I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

ART. 7 - ANAGRAFE CANINA

Il proprietario o il possessore di cani a qualsiasi titolo, che sia residente in L'Aquila, deve iscrivere i propri cani all'anagrafe canina della ASL. L'iscrizione deve avvenire entro tre mesi dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale.

Lo smarrimento o la sottrazione dell'animale devono essere denunciati dal possessore o proprietario, al Servizio Veterinario della ASL, entro tre giorni,; la cessione definitiva o la morte del cane nonché eventuali cambiamenti della propria residenza, devono essere comunicati entro quindici giorni.

I proprietari di cani provenienti da Regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.

I proprietari di cani provenienti da Regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio comunale.

Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina non si applicano:

- ai cani appartenenti alle forze armate e alla polizia;
- ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore a 90 giorni sul territorio comunale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

ART. 8 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di L'Aquila.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola. I gatti saranno trasportati in idonea gabbia.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

ART. 9 - CONDUZIONE E ACCESSO A GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi salvo diversa segnalazione in loco.

E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio al fine di evitare danni o disturbo agli altri frequentatori.

Il divieto di accesso ai pubblici esercizi va mostrato dal conduttore del locale.

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

I cani delle forze armate e di polizia, quando sono utilizzati per servizio, possono circolare liberamente in ogni luogo. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi o ai portatori di handicap.

A tutti i proprietari o conduttori di cani è fatto obbligo, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica (giardini, marciapiedi, sedi stradali ecc.) di provvedere alla rimozione delle eventuali deiezioni solide degli animali.

ART. 10 - CANI DI QUARTIERE

Laddove si accerti, dal Comune d'intesa con il servizio veterinario dell'ASL, la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal comune d'intesa con il servizio veterinario dell'ASL e in accordo con i soggetti di cui all'articolo 4 operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.

I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL direttamente o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'ASL o da medico veterinario libero professionista convenzionato con l'associazione animalista convenzionata con il Comune per la campagna di sterilizzazione.

I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tramite microchip, a nome del soggetto responsabile. Quest'ultimo potrà essere un cittadino, un'associazione animalista (la stessa che avrà chiesto il riconoscimento del cane di quartiere) o il Comune stesso. In ogni caso, il Comune, tramite l'Assessorato al Randagismo o l'Ufficio Diritti Animali, provvede alla creazione e al costante aggiornamento di un elenco in cui saranno registrati tutti i cani riconosciuti come cani di quartiere. Tale elenco conterrà i dati identificativi dell'animale e la zona o il quartiere di abituale stazionamento, dati che l'intestatario del cane avrà cura di comunicare. A comunicazione avvenuta, il cane si intende riconosciuto dal Comune.

Il soggetto intestatario dell'animale provvede alla immediata comunicazione della morte del cane in modo da consentire un costante aggiornamento dell'elenco di cui al comma 5.

Il cane di quartiere potrà portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza ed, eventualmente, anche quelli relativi all'Associazione o al privato cittadino che mantiene e accudisce l'animale. Nel caso di smarrimento o distruzione del collare con la medaglietta, l'identificazione del cane avverrà tramite il microchip e/o l'eventuale tatuaggio.

I punti di alimentazione dei cani di quartiere dovranno trovarsi in luoghi non eccessivamente frequentati. Allo stesso modo i ripari degli animali andranno sistemati in luoghi appartati e in modo da non costituire intralcio, pericolo o da non sporcare o deturpare l'ambiente.

Posto che l'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini, il Comune se ne accolla l'onere della copertura assicurativa per danni e cose o persone.

Qualunque denuncia di aggressione o danni a persone o cose provocate dal cane di quartiere, andrà corredata da testimonianze scritte, referti medici e in generale prove oggettive che dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani di quartiere del Comune.

Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, l'Amministrazione Comunale e la ASL possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'art.4, incentivi alla adozione degli animali; Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria diretta o convenzionata e/o fornitura di alimenti, e/o in concessioni, in comodato gratuito, di piccoli appezzamenti di terreno di proprietà del comune per la costruzione di recinti in cui accogliere i cani, in numero massimo di cinque.

Tali incentivi non possono consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

ART. 11 - CIMITERI PER ANIMALI

Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune autorizzeranno associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme vigenti; l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

ART. 12 - PREVENZIONE E CONTROLLE DEL RANDAGISMO E DELLE NASCITE

I cani che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL.

Per prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune, in accordo con la ASL ed eventualmente in convenzione con le associazioni di cui all'art. 4, può promuovere campagne per la riduzione e controllo delle nascite anche dei cani di proprietà.

Il Comune in accordo e con la collaborazione della ASL ed eventualmente in convenzione con le associazioni di cui all'art. 4 predispone all'occorrenza sterilizzazioni e/o di riduzione e controllo delle nascite, delle colonie animali presenti sul proprio territorio.

E' vietata la soppressione dei cuccioli.

I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti di legge, compresa la presente delibera.

ART. 13 - OBBLIGHI DI ALLEVATORI O POSSESSORI DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO

Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.

Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute e muniti di libretto sanitario.

Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.

I cani possono essere venduti solo se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.

Ciò vale anche per gli allevamenti amatoriali.

ART. 14 - MANTENIMENTO DI ANIMALI DI VARIE SPECIE

Non è consentita la presenza di stalle, scuderie, ovili, porcili, pollai, allevamenti e depositi di conigli e di altri animali da cortile nel centro urbano, sub urbani e frazioni.

ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini del presente regolamento sono affidati alla Polizia Municipale, ai Servizi veterinari della ASL, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, sono utilizzate anche le guardie zoofile volontarie. Le guardie zoofile con competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle Associazioni di protezione animale.

Alle guardie ecozoofile viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato dalla Regione.

Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL ed i soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le Associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste.

ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di **155 (centocinquantacinque) euro** ed un massimo di **775 (settecentosettantacinque) euro**.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di **100 (cento) euro** ed un massimo di **620 (seicentoventi) euro**.

Chiunque omette di segnalare la scomparsa del cane è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di **80 (ottanta) euro** ed un massimo di **465 (quattrocentosessantacinque) euro**.

Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di **2.600 (duemilaseicento) euro** ed un massimo di **5.200 (cinquemiladuecento) euro**.

Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di **77 (settantasette) euro** ed un massimo di **520 (cinquecentoventi) euro**.